

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2020, n. 206

Misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza SARS-CoV-2

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l’art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare il c. 2 ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché il c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:*
 - a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;*
- l’art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”* ;
- l’art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento* - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l’art. 183 del D.lgs. 152/06, comma 1, ed in particolare la lettera n), che definisce la gestione dei rifiuti come *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”* e la lettera bb) che definisce le modalità di *“deposito temporaneo”*;
- l’art. 184, del D.lgs. 152/06 recante la classificazione dei rifiuti;
- gli artt. art. 208, 214, 216 del D.lgs. 152/06 ed il Titolo III-bis della Parte II del medesimo Decreto che disciplinano i regimi autorizzatori relativi ad impianti di gestione dei rifiuti;

VISTI inoltre:

- il DM 5 febbraio 1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il DM 12 Giugno 2002, n. 161 *“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”*;
- il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- la L.R. 3/2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*.
- la L.R. 17/2007 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il Decreto 8 aprile 2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,*

come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.”;

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali.”*

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204 il cui aggiornamento è in corso (giusta DGR n. 1482/2018);

PRESO ATTO

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO il documento *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2”* (aggiornato al 14 marzo 2020) elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti che contiene raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti e raccomandazioni per i volontari. **VISTO** il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (cosiddetto Decreto “Cura Italia”).

VISTO il DPCM 22 Marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* ed in particolare l'art. 1. *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* che recita *“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.”* e l'Allegato 1 recante l'elenco delle attività non sospese (definite dai rispettivi codici Ateco) tra cui *“38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”* e *“39 - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”*.

VISTO il DPCM del 01 Aprile 2020 con cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020.

VISTO il documento recante *“Prime indicazioni Generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID 19”* approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020.

VISTA la circolare del MATTM prot. n.22276 del 30.03.2020 avente ad oggetto *“Circolare Ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni.”*

RICHIAMATE le indicazioni relative alle attività di gestione rifiuti nell'ambito dell'emergenza COVID-19 diramante dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di cui alle note prot. nn. 2571 del 20 marzo 2020 e 2576 del 21 marzo 2020.

Sulla base dell'istruttoria condotta dal Dipartimento Qualità Urbana e Paesaggio - Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, che ha segnalato le seguenti criticità gestionali da parte degli operatori del settore:

- note UNIRIMA prot. C112020-D del 20.03.2020 e prot.C222020-Ddel 28/03/2020; nota CONAI prot. n. SW/6/2020/GQ-AALLGG del 29.03.2020, pec di Confindustria Puglia del 31.03.2020, e nello specifico: impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri e conseguente necessità di trovare diversa collocazione per gli scarti derivanti dal trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati e dei rifiuti assimilati agli urbani; chiusura di molti canali di destinazione delle frazioni non riciclabili; rallentamento e, in taluni settori, anche interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo e conseguente pericolo di completa saturazione delle piattaforme di conferimento e degli impianti di trattamento; potenziale interruzione delle operazioni di ritiro dei rifiuti urbani.
- Recsel (nota prot. 69/2020/gn del 01.04.2020) segnala difficoltà per lo smaltimento di scarti non riciclabili (EER 191212) derivanti da attività di selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata e al fine di evitare il fermo dell'attività per raggiungimento del limite massimo di stoccaggio istantaneo chiede l'adozione di un provvedimento extra ordinem che indichi una possibile allocazione per il trattamento/smaltimento di tale tipologia di rifiuti; allega elenco dei comuni conferitori e indicazione delle quantità medie mensili gestite (350 t/mese).
- Ecotecnica (nota del 31.03.2020) richiamando le note UNIRIMA prot. C112020-D del 20.03.2020 e prot.C222020-Ddel 28/03/2020, CONAI prot. n. SW/6/2020/GQ-AALLGG del 29.03.2020, trasmette elenco dei comuni conferitori e quantità conferite suddivise per EER, nonché le quantità di scarti delle operazioni di cernita/selezione; chiede l'adozione di un provvedimento extra ordinem che individui un destino per tale tipologia di rifiuti al fine di scongiurare la sospensione dei conferimenti.
- Sud gas srl (nota prot. SG50_U20 del 01.04.2020) comunica una produzione settimanale di scarti la trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata pari a 130-140 t/settimana e che tali rifiuti non trovano collocazione nelle discariche operanti sul territorio regionale, chiede pertanto l'adozione di provvedimenti che consentano di continuare a garantire la gestione dei rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse.
- Dalena Ecologia (nota prot. DE/094/GD/20 del 01.04.2020) segnala difficoltà ad individuare impianti di destino degli scarti di produzione del CSS (stimabili in 500 t/mese) e chiede di favorirne il recupero energetico prevedendo che gli impianti in esercizio sul territorio regionale diano priorità ai rifiuti prodotti in ambito regionale e chiedono quindi di incrementare la capacità di termovalorizzazione regionale.
- Teorema (nota prot. 74/capurso/20 del 02.04.2020) richiamando le note UNIRIMA prot. C112020-D del 20.03.2020 e prot.C222020-D del 28/03/2020, CONAI prot. n. SW/6/2020/GQ-AALLGG del 29.03.2020 comunica che la produzione di scarti EER 1912121 ammonta a circa 120 T/settimana e che gli stessi non trovano allo stato destino; chiede pertanto adozione di un provvedimento extra ordinem per la risoluzione del problema; in assenza di quest'ultimo comunica l'inevitabile sospensione dell'attività.
- Ecoambiente sud srl (nota del 06/04/2020) segnala difficoltà nell'allocare gli scarti non riciclabili derivanti dalla lavorazione di frazioni secche raccolte in modo differenziato e ingombranti (EER 191212) stimabili in 1000 t/mese e l'imminente raggiungimento della capacità di stoccaggio; chiede l'aumento della capacità di trattamento e della capacità di stoccaggio.

VISTA la nota AGER prot. n. 2492 del 03.04.2020 con cui l'Agenzia, richiamando le succitate note di segnalazione di criticità nella filiera della gestione delle frazioni secche da raccolta differenziata, informava la Regione Puglia degli esiti di alcune riunioni tecniche svolte in videoconferenza il 30.03.20120 *“con i rappresentanti di Confindustria-Cisa Ambiente, Unirima ed alcuni gestori degli impianti, i cui esiti risultano aderenti alle richieste pervenute nei giorni precedenti con una situazione aggravata dalla saturazione della capacità di stoccaggio autorizzata e assoluta difficoltà di smaltimento degli scarti di lavorazione (codice CER 191212) con grave rischio di bloccare la raccolta differenziata.”*.

Per la risoluzione delle criticità suesposte l'Agenzia chiedeva l'adozione di un provvedimento extra ordinem ex art. 191 del TUA avente efficacia per l'intero periodo dell'Emergenza COVID- 19 che preveda:

“- l'aumento della capacità di stoccaggio degli impianti di trattamento di selezione dei rifiuti differenziati;

- l'autorizzazione in via eccezionale del conferimento degli scarti non riciclabili derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata presso gli impianti di produzione di CDR e valorizzazione energetica ovvero presso gli impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio nel territorio regionale."

RITENUTO NECESSARIO, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio, adottare un provvedimento straordinario, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza, al fine di prevenire possibili criticità del sistema impiantistico regionale, nonché la gestione di eventuali sovraccarichi che rischiano di determinare l'interruzione del servizio ed assicurare la corretta gestione dei rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale) adottando misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

RITENUTO NECESSARIO garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, al quale esclusivamente questa Ordinanza si riferisce, prodotti nel territorio regionale e prevedere misure derogatorie e relative a:

■ **Capacità di stoccaggio degli impianti:**

È necessario consentire ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati, rilasciate ai sensi dell'art.208 del D.lgs. n.152/06 e ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), nonché ai titolari degli impianti che effettuano operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 (ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002) di aumentare la capacità istantanea di stoccaggio entro un limite massimo comunque inferiore al 30% rispetto ai quantitativi autorizzati, estensibile, solo in casi eccezionali, fino ad un massimo del 50%, previa dimostrazione dell'effettiva necessità, e comunque nei limiti, per gli impianti soggetti ad AIA, in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato Titolo III-bis. L'aumento di capacità di stoccaggio potrà, in casi eccezionali, riguardare anche i quantitativi autorizzati su base annuale, a condizione che, a riguardo, il gestore interessato fornisca adeguata, approfondita motivazione in sede di trasmissione della richiesta, ovvero successivamente, se se ne dovesse presentare la necessità.

Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa.

I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali deroghe, devono inviare apposita comunicazione con indicazione dei quantitativi di rifiuti oggetto di richiesta di aumento, corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi sulla veridicità di tutte le informazioni fornite, da trasmettere all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, alla Regione Puglia Sezione Vigilanza Ambientale, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente (ARPA – Direzione scientifica e DAP competente), all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia) e ai Vigili del fuoco, corredata da relazione del Direttore Tecnico dell'Impianto o di tecnico abilitato che attesti, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, il rispetto dell'autorizzazione in essere e:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene (laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti);
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Inoltre, i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti, che intendono operare in deroga ai sensi della presente Ordinanza, all'atto della comunicazione, devono:

- indicare gli estremi dell'autorizzazione con l'indicazione di durata e scadenza della stessa;
- allegare la planimetria con il layout dell'impianto assentita, che rappresenta l'attuale configurazione delle attrezzature e dei servizi, e la planimetria con la riorganizzazione degli spazi per la gestione delle attività in deroga;
- indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga.

I gestori degli impianti oggetto di deroga, altresì, devono:

- garantire il rispetto dei limiti di legge alle emissioni imposti dall'autorizzazione;
- effettuare almeno un autocontrollo alle emissioni durante il periodo di deroga per le analisi in autocontrollo disposte dall'autorizzazione vigente e conservare i relativi rapporti di prova per eventuali controlli;
- effettuare e registrare le verifiche suppletive (es.: intasamento canaline, perdita liquidi, ecc.) utili a garantire l'efficienza dei presidi ambientali, attraverso la registrazione con cadenza settimanale dei quantitativi di rifiuti gestiti e dei depositi, avendo evidenza delle posizioni e tipologie dei rifiuti gestiti in deroga, rispetto a quelli ordinariamente autorizzati;
- registrare le manutenzioni suppletive, a seguito delle verifiche di cui sopra, effettuate per garantire l'efficacia dei presidi ambientali. Al fine di evitare la diffusione degli odori, in caso di rifiuti putrescibili, eventuale impiego di metodi di abbattimento con enzimi o simili.
- trasmettere una comunicazione con cadenza mensile indicante i flussi in ingresso ed in uscita dallo specifico impianto, necessaria a confermare la necessità di ampliamento dello stoccaggio;
- registrare nei registri di carico e scarico, nel campo note, che trattasi di rifiuti stoccati in deroga
- comunicare, al termine del periodo coperto dalla presente Ordinanza, all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, alla Regione Puglia- Sezione Vigilanza Ambientale, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente (ARPA – Direzione scientifica e DAP competente), all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia), i quantitativi stoccati in eccedenza ed entro il limite del 30% rispetto a quanto previsto dagli atti autorizzativi.

■ Deposito temporaneo dei rifiuti

Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, è necessario consentire ai gestori il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'art.183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti (60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi (in luogo ai 3 previsti dalla norma). I gestori che intendono avvalersi di tale disposizione ne danno comunicazione, corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi sulla veridicità di tutte le informazioni fornite all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, alla Regione Puglia –Sezione Vigilanza Ambientale, all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia), all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente (ARPA – Direzione scientifica e DAP competente) e ai Vigili del fuoco.

La documentazione tecnica da allegare, corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, deve dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183 comma 1 lettera bb), ed indicare:

- la disponibilità di spazi adeguati, in modo da poter svolgere le normali attività lavorative in sicurezza;
- i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga;
- ove vengano modificate rispetto all'autorizzazione vigente, le aree interessate dall'ottimizzazione degli stoccaggi o dall'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccati;
- la descrizione dei presidi ambientali presenti (copertura, raccolta percolati, controllo/contenimento di emissioni odorigene, separazione varie tipologie di rifiuti);
- l'esistenza di presidi antincendio proporzionati ai quantitativi aggiuntivi di rifiuti in deposito.

VISTE le criticità dovute alla indisponibilità degli impianti di destinazione degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento delle raccolte differenziate (come risulta alle precedenti pagine 3-4), si ritiene necessario, al fine di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio regionale consentire, in aggiunta al conferimento diretto in discarica per rifiuti speciali, in via eccezionale, il conferimento degli scarti non riciclabili derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (quali carta, plastica e ingombranti) provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi e aventi EER 191212, in via prioritaria, e ferma restante la capacità di trattamento annua autorizzata, presso gli impianti pubblici di produzione di CSS (Impianto Progetto Ambiente Provincia Di Lecce Srl sito in Cavallino - autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 28 Luglio 2015 della Regione Puglia- e Impianto Progetto Ambiente Provincia Di Foggia Srl sito in Manfredonia – autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia) con successiva valorizzazione energetica. La deroga consiste nel fatto che gli impianti pubblici di produzione di CSS, che sono già autorizzati a trattare rifiuti aventi lo stesso codice EER 191212, ma siano costituiti da scarti provenienti dagli impianti che effettuano operazioni di trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani operata sul territorio regionale nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA (fra l'altro bassa umidità, bassa attività biologica e PCI elevato oltre i 13000 KJ/kg). E' espressamente escluso il conferimento del CER 191212 proveniente dagli impianti di compostaggio.

Gli impianti di produzione di CSS oggetto di deroga devono operare nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche autorizzazioni, nel rispetto dei criteri di accettabilità già vigenti e garantendo la qualità del CSS prodotto con analisi di ogni lotto, secondo la norma UNI 15239.

Ove tale modalità di gestione non sia possibile tecnicamente, a causa delle caratteristiche del rifiuto (umidità >25%, PCI <13.000 KJ/kg e IRD reale >800 mgO₂/kgSV*h), sarà consentito, in via eccezionale, il conferimento degli scarti non riciclabili prodotti dagli impianti di recupero di carta, plastica e ingombranti raccolti in modo differenziato e provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi e aventi codice EER 191212, presso gli impianti di trattamento meccanico biologico, in esercizio nel territorio regionale, sempre nell'ambito della capacità di trattamento annua autorizzata. In questo caso la deroga consiste nell'introduzione del codice EER 191212 in ingresso a questa tipologia di impianti.

La disciplina di tali flussi è in capo ad AGER, cui dovrà pervenire richiesta da parte dei produttori dei rifiuti, e che dovrà procedere alla verifica della provenienza dei rifiuti stessi, qualificabili in scarti non riciclabili derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (quali carta, plastica e ingombranti) provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi e aventi codice EER 191212.

In particolare AGER dovrà monitorare con cadenza mensile e comunicare ad ARPA Puglia i dati sui flussi che dovessero essere indirizzati agli impianti TMB, al fine confermare che costituiscano una porzione residuale rispetto a quanto trattato negli impianti di produzione di CSS.

Sono esclusi dalla filiera gli scarti di rifiuti pericolosi e quelli riconducibili ad altre frazioni merceologiche, tra cui i RAEE.

RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità, imprevedibilità e di urgenza determinate dalla straordinaria situazione, nonché la necessità di adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, derogatorie rispetto alla norma vigente ed in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell'ambiente e della salute umana, scongiurando l'insorgere di ulteriori situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale. Fatte altresì salve le disposizioni che il Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovesse eventualmente adottare ai sensi dell'art. 6 comma 10 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

VISTO l'art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: *“Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”*, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTI, ai fini igienico-sanitari, i pareri favorevoli di:

- ASL Dipartimento di prevenzione di Bari (nota prot. 63865 del 08/04/2020);
- ASL Dipartimento di prevenzione di LE (pec del 08.04.2020);
- ASL Dipartimento di prevenzione di FG (nota prot. n. 36233 del 08.04.2020) per l'intero periodo dell'emergenza COVID 19;
- ASL Dipartimento di prevenzione di TA (nota prot. 0062278.08-04-2020) *“subordinando il provvedimento all'evolversi della situazione epidemiologica della malattia da COVID-19”*;
- ASL Dipartimento di prevenzione di BR (nota prot. 26785 del 07.04.2020) *“a condizione che vengano usati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia disponibile esistente a tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio e vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo, falda acquifera e fauna”*;
- ASL Dipartimento di prevenzione di BAT (nota prot. 22355 del 09.04.2020) *“a condizione che vengano usati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia disponibile esistente a tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio e vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo, falda acquifera e fauna”*.

VISTI gli esiti degli incontri tenutisi in modalità videoconferenza in data 08/04/2020 e 09/04/2020 alla presenza di AGER, ARPA Puglia, Regione Puglia e Dipartimenti di prevenzione provinciali delle ASL (rif verbale trasmesso con nota prot. Aoo_0907/prot./09704/2020/0004468), il parere positivo di ARPA Puglia espresso nei medesimi incontri e la condivisione della bozza del testo della presente Ordinanza come modificata e integrata dagli Enti presenti.

Tutto quanto premesso, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

emana la seguente

ORDINANZA

1. Le disposizioni della presente Ordinanza hanno durata coincidente con la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e dunque sino al 31 luglio 2020 oltre ulteriori trenta giorni necessari per il ripristino del servizio pubblico di gestione ordinaria dei rifiuti e, quindi, fino al 30/08/2020. È fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006.
2. Gli impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti in esercizio sul territorio regionale destinano la propria capacità di trattamento e/o smaltimento prioritariamente ai rifiuti prodotti sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelli provenienti dalla raccolta e dal trattamento dei rifiuti urbani o ad essi assimilati.

3. È consentito adottare le seguenti misure derogatorie:

■ **Capacità di stoccaggio degli impianti**

È consentita ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati, rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), nonché ai titolari degli impianti che effettuano operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 (ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002) di aumentare la capacità istantanea di stoccaggio entro un limite massimo comunque inferiore al 30% rispetto ai quantitativi autorizzati, estensibile in casi eccezionali fino ad un massimo del 50% previa dimostrazione dell'effettiva necessità, e comunque nei limiti, per gli impianti soggetti ad AIA, in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato Titolo III-bis. L'aumento di capacità di stoccaggio potrà, in casi eccezionali, riguardare anche i quantitativi autorizzati su base annuale, a condizione che, a riguardo, il gestore interessato fornisca adeguata, approfondita motivazione in sede di trasmissione della richiesta, ovvero successivamente, se se ne dovesse presentare la necessità.

Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa.

I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali deroghe, devono inviare apposita comunicazione con indicazione dei quantitativi di rifiuti oggetto di richiesta di aumento, corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi sulla veridicità di tutte le informazioni fornite, da trasmettere all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, alla Regione Puglia Sezione Vigilanza Ambientale, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente (ARPA – Direzione scientifica e DAP competente), all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia) e ai Vigili del fuoco, corredata da relazione del Direttore Tecnico dell'Impianto o di tecnico abilitato che attesti, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, il rispetto dell'autorizzazione in essere e:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene (laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti);
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Inoltre, i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti, che intendono operare in deroga ai sensi dell'Ordinanza in oggetto, all'atto della comunicazione, devono:

- indicare gli estremi dell'autorizzazione con l'indicazione della durata e scadenza della stessa;
- allegare la planimetria con il layout dell'impianto assentita, che rappresenta l'attuale configurazione delle attrezzature e dei servizi, e la planimetria con la riorganizzazione degli spazi per la gestione delle attività in deroga;
- indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga.

I gestori degli impianti oggetto di deroga, altresì, devono:

- garantire il rispetto dei limiti di legge alle emissioni imposti dall'autorizzazione;
- effettuare almeno un autocontrollo alle emissioni durante il periodo di deroga per le analisi in autocontrollo disposte dall'autorizzazione vigente e conservare i relativi rapporti di prova per eventuali controlli;
- effettuare e registrare le verifiche suppletive (es.: intasamento canaline, perdita liquidi ecc.) utili a garantire l'efficienza dei presidi ambientali, attraverso la registrazione con cadenza settimanale dei quantitativi di rifiuti gestiti e dei depositi, avendo evidenza delle posizioni e tipologie dei rifiuti gestiti in deroga rispetto a quelli ordinariamente autorizzati;
- registrare le manutenzioni suppletive, a seguito delle verifiche di cui sopra, effettuate per garantire l'efficacia dei presidi ambientali. Al fine di evitare la diffusione degli odori, in caso di rifiuti putrescibili, eventuale impiego di metodi di abbattimento con enzimi o simili;
- trasmettere una comunicazione con cadenza mensile indicante i flussi in ingresso ed in uscita dallo specifico impianto, necessaria a confermare la necessità di ampliamento dello stoccaggio;
- registrare nei registri di carico e scarico, nel campo note, che trattasi di rifiuti stoccati in deroga;
- comunicare, al termine del periodo coperto dalla presente Ordinanza, all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, alla Regione Puglia- Sezione Vigilanza Ambientale, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente (ARPA – Direzione scientifica e DAP competente), all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia), i quantitativi stoccati in eccedenza entro il limite del 30% rispetto a quanto previsto dagli atti autorizzativi.

■ Deposito temporaneo dei rifiuti

Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, è consentito ai gestori il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti (60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi (in luogo ai 3 previsti dalla norma). I gestori che intendono avvalersi di tale disposizione ne danno comunicazione, corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi sulla veridicità di tutte le informazioni fornite all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, alla Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale, all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia), all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente (ARPA – Direzione scientifica e DAP competente) e ai Vigili del fuoco.

La documentazione tecnica da allegare, corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, deve dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183 comma 1 lettera bb), ed indicare:

- la disponibilità di spazi adeguati in modo da poter svolgere le normali attività lavorative in sicurezza;
- i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga;
- ove vengano modificate rispetto all'autorizzazione vigente, le aree interessate dall'ottimizzazione degli stoccaggi o dall'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccati;
- la descrizione dei presidi ambientali presenti (copertura, raccolta percolati, controllo / contenimento di emissioni odorigene, separazione varie tipologie di rifiuti);
- l'esistenza di presidi antincendio proporzionati ai quantitativi aggiuntivi di rifiuti in deposito.

■ Gestione degli scarti non riciclabili da impianti di trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Al fine di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio regionale è consentito, in aggiunta al conferimento diretto in discarica per rifiuti speciali, in via eccezionale, il conferimento

degli scarti non riciclabili derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (quali carta, plastica e ingombranti) provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi e aventi EER 191212, in via prioritaria, e ferma restando la capacità di trattamento annua autorizzata, presso gli impianti pubblici di produzione di CSS (Impianto Progetto Ambiente Provincia Di Lecce Srl sito in Cavallino - autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 28 Luglio 2015 della Regione Puglia- e Impianto Progetto Ambiente Provincia Di Foggia Srl sito in Manfredonia – autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia) con successiva valorizzazione energetica. La deroga consiste nel fatto che gli impianti pubblici di produzione di CSS, che sono già autorizzati a trattare rifiuti aventi EER 191212 di provenienza dai TMB operanti sul territorio regionale, possano accettare anche rifiuti aventi lo stesso codice EER 191212, ma siano costituiti da scarti provenienti dagli impianti che effettuano operazioni di trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani operata sul territorio regionale nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA (fra l'altro bassa umidità, bassa attività biologica e PCI elevato oltre i 13000 KJ/kg). È espressamente escluso il conferimento del CER 191212 proveniente dagli impianti di compostaggio.

Gli impianti di produzione di CSS oggetto di deroga devono operare nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche autorizzazioni, nel rispetto dei criteri di accettabilità già vigenti e garantendo la qualità del CSS prodotto con analisi di ogni lotto, secondo la norma UNI 15239.

Ove tale modalità di gestione non sia possibile tecnicamente, a causa delle caratteristiche del rifiuto (umidità >25%, PCI <13.000 KJ/kg e IRD reale >800 mgO₂/kgSV*h), sarà consentito, in via eccezionale, il conferimento degli scarti non riciclabili prodotti dagli impianti di recupero di carta, plastica e ingombranti raccolti in modo differenziato e provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi e aventi codice EER 191212, presso gli impianti di trattamento meccanico biologico, in esercizio nel territorio regionale, sempre nell'ambito della capacità di trattamento annua autorizzata. In questo caso la deroga consiste nell'introduzione del codice EER 191212 in ingresso a questa tipologia di impianti. La disciplina di tali flussi è in capo ad AGER, cui dovrà pervenire richiesta da parte dei produttori dei rifiuti, e che dovrà procedere alla verifica della provenienza dei rifiuti stessi, qualificabili in scarti non riciclabili derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (quali carta, plastica e ingombranti) provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi e aventi codice EER 191212. In particolare sarà monitorato con cadenza mensile e comunicato ad ARPA Puglia il flusso che dovesse essere indirizzato agli impianti TMB, al fine confermare che costituisca una porzione residuale rispetto a quanto trattato negli impianti di produzione di CSS.

Sono esclusi dalla filiera gli scarti di rifiuti pericolosi e quelli riconducibili ad altre frazioni merceologiche, tra cui i RAEE.

4. Le Autorità competenti in indirizzo (Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Città metropolitana di Bari; Provincia di Taranto, Provincia di Foggia, Provincia BAT, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce) e l'AGER danno massima diffusione alla presente Ordinanza anche attraverso la pubblicazione della stessa sui rispettivi portali istituzionali.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul BURP.

Il presente provvedimento è notificato a:

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; ai Comuni del territorio regionale per il tramite di ANCI Puglia, Città metropolitana di Bari; Provincia di Taranto, Provincia di Foggia, Provincia BAT, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, ARPA Puglia – Direzione scientifica, ARPA Puglia – DAP BA, ARPA Puglia – DAP BAT, ARPA Puglia – DAP TA, ARPA Puglia – DAP BR, ARPA Puglia – DAP LE, ARPA Puglia – DAP FG, Dipartimento di Prevenzione ASL BA, Dipartimento di Prevenzione ASL BR, Dipartimento di Prevenzione ASL FG, Dipartimento di Prevenzione ASL LE, Dipartimento di Prevenzione ASL BAT, Dipartimento di Prevenzione ASL TA, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto

di Taranto, Prefetto di Foggia; Prefetto di BAT, CONAI, UNIRIMA, Confindustria Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero delle attività produttive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Bari, addì 11 aprile 2020

Michele Emiliano